ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 4

Sono istituiti a favore dell'Ente:

1° NUMERO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 30 MAGGIO 1946, N. 538;

2) un diritto di lire 500 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di lire 20 su ogni licenza di pesca in acque dolci;

3) un diritto fisso di lire 50 su ogni permesso di porto d'armi per uso di caccia.

4° un contributo a carico delle societa', enti o privati, che gestiscono le corse dei cavalli o dei levrieri, ragguagliato al dieci per cento delle somme introitate dallo Stato a titolo di diritti erariali sui biglietti d'ingresso e di tassa di bollo sulle scommesse.

I diritti di cui sopra ai nn. 1°, 2° e 3°, nonche' il contributo di cui al n. 4° sono da considerarsi in aumento dei rispettivi tributi erariali e si riscuotono dallo Stato nella stesso modo e nelle stesse forme dei detti tributi, salvo successivo versamento all'Ente, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno.

E' inoltre devoluto all'Ente il provento delle tessere e dei distintivi che l'Ente stesso fornira' ai soci.

Versione in vigore dal 7 luglio 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali
Estremi	Legge 11 aprile 1938, n. 612
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-nazionale-fascista-per-la-protezione-degli/art-4/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it